



CAMERA DI COMMERCIO
DELL'EMILIA

Camera dell'Innovazione

REGOLAMENTO PER LE SPONSORIZZAZIONI

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di sponsorizzazione, da parte di soggetti terzi, di eventi, progetti, iniziative e attività promossi, organizzati o gestiti dalla Camera di commercio dell'Emilia nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n.449 e dall'art. 134 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36.
2. Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa, la realizzazione di maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali prestati.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - "sponsorizzazione": ogni contributo in beni o servizi, prestazioni, denaro od ogni altra utilità proveniente da terzi allo scopo di promuovere la propria ragione o denominazione sociale, il nome, il logo, il marchio, i prodotti, ecc.;
 - "contratto di sponsorizzazione": un contratto a prestazioni corrispettive, mediante il quale la Camera di commercio (sponsee) offre ad un terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo o ad erogare servizi/beni a titolo gratuito, la possibilità di pubblicizzare, in appositi, determinati spazi e per un periodo definito, nome, logo, marchio o prodotti;
 - "sponsor": il soggetto privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con la Camera di commercio;
 - "sponsorizzazione passiva": il contratto di sponsorizzazione in cui l'Amministrazione assume il ruolo di sponsee;
 - "sponsorizzazione tecnica": la sponsorizzazione in cui lo sponsor si impegna a svolgere determinate attività, consistenti nella fornitura di beni, nell'erogazione di servizi o nell'esecuzione di lavori in favore dello sponsee;
 - "sponsorizzazione di puro finanziamento": la sponsorizzazione in cui lo sponsor si impegna esclusivamente al riconoscimento di un contributo e non anche allo svolgimento di altre attività;
 - "Amministrazione": la Camera di commercio dell'Emilia.

Art. 3 – Lo Sponsor

1. Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti:
persone fisiche, persone giuridiche, aventi o meno scopo di lucro o finalità commerciali, le associazioni senza fini di lucro, costituite con atto notarile, le cui finalità statutarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali di questa Amministrazione.
2. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione quei soggetti che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l'Amministrazione o che esercitino attività in conflitto di interesse con attività pubbliche.

Art. 4 – Oggetto di Sponsorizzazione

1. Il contratto di sponsorizzazione può avere ad oggetto:
 - la fornitura di materiale o beni/attrezzature;
 - la fornitura di una prestazione di servizio;
 - dazione in denaro o altre modalità di assunzione del pagamento;
 - la realizzazione integrale o parziale di un'opera o di un intervento previsti nel bilancio dell'ente.

Art. 5 – Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione

1. La Giunta, nonché i dirigenti della Camera di commercio, nell'ambito degli obiettivi strategici individuati nei documenti di programmazione, possono formulare con appositi provvedimenti indirizzi specifici per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione e definire modalità e risorse per il ricorso alla sponsorizzazione nel proprio settore di competenza, in conformità al presente regolamento.
2. Il ricorso alla sponsorizzazione, salvo contrasto con disposizioni di legge, può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, le prestazioni ed i servizi espletati dall'Ente camerale.
3. Non potrà farsi ricorso al contratto di sponsorizzazione:
 - per servizi pubblici essenziali;
 - per i servizi espletati a garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini;
 - per i servizi inerenti il rilascio di certificazioni ed atti riferiti a persone (fisiche e giuridiche).

Art. 6 – Modalità di sponsorizzazione

1. Le iniziative di sponsorizzazione possono assumere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti forme:
 - presenza del marchio dello sponsor sui materiali ufficiali di comunicazione (pubblicazioni camerali, programma dell'evento, manifesti, locandine, cartella stampa, canali digitali e social ecc.)
 - partecipazione ai momenti salienti di presentazione dell'evento: conferenza stampa, evento inaugurale, ecc.;
 - diritto di associazione dell'immagine dell'Azienda Sponsor a quella dell'evento sponsorizzato per proprie attività pubblicitarie e di marketing anche digitale;
 - spazi in occasione di eventi, convegni, seminari, ecc.;
 - spazi presso punti specificatamente individuati all'interno di edifici di proprietà camerale;
 - porzioni di spazi dei teli o altro materiale a copertura di ponteggi e/o altre strutture installate per realizzare interventi di ristrutturazione e/o manutenzione di immobili di proprietà di Camera di commercio;
 - spazi nell'ambito di propri stand fieristici;
 - spazi sul portale della Camera di commercio e sulle comunicazioni a soggetti registrati.
2. Tutte le modalità di sponsorizzazione possono essere personalizzate.
3. Il materiale utilizzato nell'ambito delle iniziative deve essere approvato dall'Ente camerale.

Art. 7 – Sponsorizzazioni plurime

1. Sono sempre ammesse le sponsorizzazioni plurime di singole manifestazioni, iniziative o interventi. Sono altresì ammesse le sponsorizzazioni per lotti di interventi o fasi di manifestazioni o iniziative.

Art. 8 – Procedura per la scelta dello sponsor

1. La scelta dello Sponsor è effettuata nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2. Quando un contratto di sponsorizzazione accede ad un contratto principale di acquisto di beni e servizi, la procedura di scelta del contraente è disciplinata dalle normative vigenti in materia, cui si rimanda.
3. Al di fuori dell'ipotesi descritta al comma 2 la scelta dello sponsor è effettuata, nei casi indicati dall'art. 134 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, mediante procedura comparativa ad evidenza pubblica con pubblicazione di apposito avviso per almeno 30 giorni sul sito istituzionale dell'Ente.
4. All'avviso di sponsorizzazione può essere data pubblicità anche mediante invio ad altri soggetti che si ritiene possano essere interessati o abbiano manifestato precedentemente il proprio interesse e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
5. L'avviso deve contenere, in particolare, almeno le seguenti informazioni:
 - eventuali categorie di soggetti ammessi a partecipare alla selezione;
 - oggetto della sponsorizzazione ed i conseguenti obblighi dello sponsor;
 - durata del rapporto di sponsorizzazione;
 - determinazione delle modalità di sponsorizzazione;
 - i requisiti del soggetto proponente, le modalità ed i termini di presentazione dell'offerta;
 - criteri di aggiudicazione e modalità di selezione della proposta migliore;
 - in caso di sponsorizzazione di puro finanziamento, importo minimo non ribassabile.
6. L'aggiudicazione può avvenire sulla base del miglior prezzo offerto ovvero dell'offerta economicamente più conveniente secondo i parametri preventivamente individuati nell'avviso.
7. Nell'avviso può essere previsto che più soggetti siano ammessi a concorrere congiuntamente per l'affidamento del contratto: in tale caso l'avviso indica il numero massimo d'impresе che potranno essere coinvolte e i criteri di suddivisione dell'importo/prestazione oggetto della sponsorizzazione.
8. L'avviso dovrà contenere i requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione, nonché le informazioni relative al tipo di sponsorizzazione e le condizioni di aggiudicazione.
9. La valutazione delle offerte, nel rispetto dei criteri fissati nell'avviso, è affidata ad una Commissione di tre componenti appositamente nominata presieduta da almeno un dirigente o un responsabile. La Commissione redige apposito verbale e stila una graduatoria qualora siano pervenute più offerte valide.
10. L'Amministrazione può procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, qualora la valuti conveniente, riservandosi in questo caso di avviare una negoziazione diretta con il concorrente ai sensi dell'art. 134 comma 4 nel rispetto dei principi ivi richiamati. L'Amministrazione potrà altresì non procedere alla aggiudicazione, qualora lo ritenga opportuno e conveniente.
11. Nel caso in cui vengano individuati più ipotesi di sponsorizzazione per la stessa attività/fornitura, sulla base della graduatoria approvata, gli spazi di cui all'art. 6, potranno essere assegnati, sino alla copertura totale degli stessi, in misura di uno per ciascuno sponsor, in ordine di graduatoria.

Art. 9 – Contratti di sponsorizzazione ad affidamento diretto

1. In deroga a quanto previsto nel precedente articolo, il Dirigente competente può disporre, previa istruttoria sugli effettivi benefici, la stipulazione del contratto di sponsorizzazione con incarico diretto nei seguenti casi debitamente motivati:
 - sponsorizzazione di importo pari o inferiore a 40.000,00 euro;
 - fornitura o prestazione eseguibili da un solo soggetto con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, oppure fornitura riguardante beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;
 - particolare natura e caratteristiche dell'evento tali da limitare la trattativa ad unico determinato soggetto;
 - mancanza di offerte valide a seguito di avviso pubblico.

Art. 10 – Recepimento di proposte spontanee di potenziali sponsor

1. Nel caso in cui, da parte di un potenziale sponsor, pervenga all'Amministrazione una proposta spontanea di sponsorizzazione, il dirigente dell'ufficio competente, in osservanza di quanto previsto all'art.1, valuta la rispondenza alle prescrizioni del presente regolamento e, deliberata l'opportunità della proposta da parte dell'organo competente, predispose apposito avviso, da pubblicare con le modalità di cui all'art. 8, che preveda come importo minimo a base di selezione quello offerto dal soggetto promotore nonché il diritto di prelazione a favore dell'originario promotore ai sensi del comma 2 del presente articolo. Alla pubblicazione dell'avviso segue l'espletamento della selezione.
2. Terminata la procedura di selezione, all'originario promotore è riservato, entro un termine prestabilito, il diritto di adeguare la propria proposta a quella giudicata più conveniente dall'Amministrazione. In questo caso, il promotore originario, in forza di prelazione, è dichiarato aggiudicatario.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione/collaborazione/convenzione qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 11 – Requisiti di partecipazione dello sponsor

1. Lo sponsor al momento della presentazione dell'offerta deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94, 95, 97 del Codice dei Contratti Pubblici.
2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, dovrà essere verificato il possesso dei requisiti dei progettisti e degli esecutori di cui agli artt. 66, 94, 95, 97 e 100 del Codice dei Contratti nonché, in caso di sponsorizzazioni di lavori relativi ai beni culturali, dei requisiti speciali come previsto dagli articoli 133 e 134 del Codice dei Contratti Pubblici. Troveranno inoltre applicazione le disposizioni in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture relative alla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. L'Ente (nonché l'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali in caso di sponsorizzazioni relative alla valorizzazione di beni culturali) impartirà inoltre opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi, come meglio dettagliato nell'avviso di cui al precedente art. 8.

Art. 12– Contratto di sponsorizzazione

1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un

apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- l'oggetto del contratto;
 - il valore della sponsorizzazione;
 - in caso di sponsorizzazione di puro finanziamento, la forma di corrispettivo e le modalità di pagamento;
 - la durata del contratto;
 - gli impegni e/o obblighi del soggetto sponsorizzato - sponsee;
 - forme di veicolazione dei segni distintivi dello sponsor da parte del soggetto sponsorizzato
 - sponsee;
 - disciplina dell'uso dei loghi, marchi o segni distintivi dello sponsor;
 - gli impegni e/o obblighi dello sponsor e le modalità di gestione del logo del soggetto sponsorizzato - sponsee ove previsto;
 - l'eventuale diritto di "esclusiva";
 - il recesso;
 - l'inadempimento e la risoluzione del contratto;
 - la risoluzione delle controversie relative all'esecuzione del contratto;
 - le spese e disposizioni contrattuali finali.
2. Quando l'Ente abbia individuato come corrispettivo della sponsorizzazione l'esecuzione di lavori, servizi o forniture, i contratti a tal fine stipulati contengono anche l'esatta individuazione dei lavori, servizi o forniture da effettuare e le modalità di svolgimento degli stessi, nonché i profili utili alla loro correlazione con le attività di veicolazione dei segni distintivi dello sponsor. Il contratto conterrà, inoltre, le prescrizioni e le indicazioni impartite dall'Ente (nonché dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali in caso di sponsorizzazioni relative alla valorizzazione di beni culturali) relative alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.
3. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Segretario Generale o dal Dirigente che abbia attivato e gestito la procedura di sponsorizzazione e di scelta dello sponsor; con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata l'utilizzazione dello "spazio pubblicitario" espressamente indicato nell'avviso.

Art. 13 - Regolazione dell'esclusiva generale o delle esclusive commerciali

1. L'Amministrazione può definire il rapporto con lo sponsor sulla base di clausole di esclusiva generale o commerciale qualora ritenga che tali disposizioni contrattuali possano risultare utili per sollecitare profili concorrenziali finalizzati al reperimento di maggiori risorse o alla presentazione di proposte di sponsorizzazione maggiormente significative.
2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1:
 - la clausola di esclusiva generale comporta la formalizzazione del rapporto con un unico soggetto in veste di sponsor;
 - la clausola di esclusiva commerciale comporta la formalizzazione di più rapporti di sponsorizzazione con soggetti in veste di sponsor, ciascuno individuato come controparte principale ed unica per una specifica categoria merceologica o di attività.
3. L'Amministrazione evidenzia la sussistenza o l'assenza di clausole di esclusiva generale o commerciale nelle procedure preliminari alla stipulazione di un contratto di sponsorizzazione, specificando gli eventuali criteri per la valutazione di proposte concorrenti.
4. In ogni caso, l'eventuale inserimento di clausole di esclusiva nei contratti di

sponsorizzazione non comporta incompatibilità con altre iniziative coinvolgenti soggetti terzi, quali il patrocinio od iniziative di sensibilizzazione correlate a spazi, beni e tematiche di interesse collettivo.

Art. 14 - Affidamento del servizio di ricerca dello sponsor

1. L'Ente camerale previa valutazione di convenienza sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, può affidare il servizio di ricerca degli sponsor a soggetti da individuare tramite le procedure previste per gli appalti di servizi previste dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36.

Art. 15 – Sponsorizzazioni accessorie a contratti d'appalto

1. L'Amministrazione può prevedere, nell'ambito di procedure per l'aggiudicazione di appalti di lavori, servizi o forniture, clausole inerenti sponsorizzazioni come prestazioni accessorie al contratto principale. In tal caso la valutazione della sponsorizzazione deve costituire elemento con peso marginale rispetto alla valutazione complessiva dell'offerta.

Art. 16 - Sponsorizzazioni vietate ed escluse

1. L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione se:
 - ritiene che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
 - ravvisa nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine, alle proprie iniziative/attività o un'incompatibilità con le funzioni istituzionali dell'Ente;
 - la reputa inaccettabile per specifici motivi di inopportunità.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
 - propaganda di natura politica, sindacale, filosofica, religiosa o di dubbia moralità;
 - pubblicità diretta o collegata alla distribuzione di tabacco, armi e di prodotti superalcolici, alla produzione e distribuzione di materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 - messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio, minaccia, violenza o comunque lesive della dignità umana.

Art. 17 - Utilizzo dei proventi e delle economie di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni e incentivazione della produttività

1. In virtù del combinato disposto dell'art. 43 L. 449/1997 e della contrattazione collettiva del Comparto Funzioni Locali, le somme introitate a titolo di corrispettivo dalle sponsorizzazioni o i minori oneri sostenuti per l'acquisto di beni, servizi o realizzazione di opere, per effetto del ricorso alla sponsorizzazione, sono considerati risparmi di spesa e potranno essere utilizzati, previa certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti, nel rispetto dei limiti previsti dal comma 456 dell'art. 1 della legge 147 del 2013, per le seguenti finalità:
 - fino a un massimo del 50%, in considerazione della complessità delle sponsorizzazioni e dell'entità del lavoro che hanno comportato, sono destinate alla implementazione del fondo delle risorse decentrate per il Personale non dirigente e fino ad un massimo del 2%, in considerazione della complessità delle sponsorizzazioni e dell'entità del lavoro che hanno comportato, del fondo di retribuzione di posizione e di risultato della Dirigenza;
 - la restante parte sarà destinata al finanziamento di attività istituzionali.

2. Il fondo delle risorse decentrate per il Personale e il fondo di retribuzione di posizione e di risultato della Dirigenza verranno incrementati, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di risorse variabili.
3. Le prestazioni oggetto dei contratti di sponsorizzazione/accordi di collaborazione/convenzioni disciplinate dal presente regolamento sono assoggettate alle vigenti disposizioni in materia fiscale.

Art. 18 – Norma di rinvio

1. Per ogni aspetto che non trovi esplicita disciplina nel presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge applicabili.
2. Tutti i richiami alle norme contenuti nel presente Regolamento devono intendersi effettuati alle disposizioni vigenti al momento dell'applicazione concreta del Regolamento stesso, senza necessità di un suo adeguamento espresso.